Proc. n. 16064 /2017

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa promossa da [redacted] con il patrocinio degli avv. [redacted] Antonella Consolo, nei confronti di Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato.

.....

La ricorrente, cittadina salvadoregna, ha impugnato con ricorso del 1.10.2017 il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari frappostole dalla questura con la motivazione *l'istante non risulta beneficiaria di alcun visto per ricongiungimento familiare, né (...) titolare di altra tipologia di soggiorno* (doc. 2);
la ricorrente ha documentato di avere fatto ingresso in Italia nel 2012, avvalendosi delle convenzioni internazionali di esenzione dal visto turistico per i salvadoregni (doc. 1), e di avere contratto matrimonio con [redacted] il 12.04.2017 (doc. 3), cittadino afghano titolare dello stato di rifugiato e possessore di carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (doc. 4);

La difesa di parte ricorrente ha richiamato il disposto dell'art. 30, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 286/1998 secondo cui ...*il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato (.....) c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;*

Ha fatto rilevare dunque come la Questura avesse errato nell'applicazione della normativa generale, pretendendo il nulla osta al ricongiungimento come se il coniuge fosse ancora all'estero, senza considerare che, invece, si era in presenza di matrimonio celebrato in Roma, e che il rifugiato viene equiparato al cittadino italiano o al cittadino UE, in materia di coesione con straniero irregolare.

Il ministero convenuto nel costituirsi in data 12-1-2018, ha fatto presente che alla luce delle argomentazioni esposte la questura aveva riesaminato favorevolmente la posizione della ricorrente;

All'udienza del 23.1.2018, il difensore della parte ricorrente, preso atto dell'avvio del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, invocando una pronuncia favorevole sulle spese.

Recepiti gli argomenti della difesa di parte ricorrente, e rilevato che l'amministrazione convenuta ha riconosciuto le relative ragioni solo successivamente alla notifica del ricorso, e che ove il giudizio fosse proseguito nel merito sarebbe risultata soccombente, deve emettersi condanna del ministero a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente.

p.q.m.

dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di € 1.200,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.

Roma, 22/02/2018 il giudice